

AVVISO PUBBLICO

“Fondo Rotativo PMI – Turismo”

Art. 67 della L.R. del 26 dicembre 2006 n. 27

così come modificato dall'art. 27 della L.R. del 28 dicembre 2007 n. 26.

Art. 1 – Finalità, Oggetto e Interventi

1. La Regione Lazio ha istituito il “Fondo Rotativo per le PMI”¹ con l'obiettivo di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese. Il Fondo é affidato in gestione a Sviluppo Lazio attraverso apposita Convenzione con la Regione Lazio e si articola in fondi settoriali.

2. Il presente Avviso Pubblico è relativo all'attivazione del fondo settoriale “**Fondo rotativo PMI – Turismo**”, destinato a promuovere le imprese turistiche con sede operativa nel territorio della Regione Lazio attraverso azioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese turistiche laziali in riferimento al settore turistico alberghiero, extralberghiero e all'aria aperta.

3. Il presente Avviso Pubblico specifica i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di finanziamento, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da parte dei singoli beneficiari nonché i termini temporali relativi all'iter delle domande presentate.

4. Gli interventi previsti dal presente Avviso, descritti al successivo art. 4, riguardano azioni di sviluppo per la valorizzazione delle imprese turistiche e si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie:

- Strutture ricettive alberghiere²

¹ Ai sensi dell'art. 67 della Legge Regionale del 26 dicembre 2006 n. 27, così come modificato dall'art. 27 della Legge Regionale del 28 dicembre 2007 n. 26.

² Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 pubblicato sul supplemento ordinario n. 130 al BURL del 07 novembre 2008 n. 41e s.m.i.

- alberghi;
 - residenze turistico alberghiere;
 - motels;
- Struttura ricettive extralberghiere³
 - affittacamere;
 - ostelli;
 - case e appartamenti per vacanza gestiti in forma imprenditoriale;
- Strutture ricettive all'aria aperta⁴
 - campeggi
 - villaggi turistici

5. Gli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere conformi a quanto previsto nei Regolamenti Regionali⁵ e sono finanziati con la dotazione indicata all'art. 6, comma 9.

Art. 2 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti le imprese turistiche con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008⁶.

2. I soggetti beneficiari, per poter essere ammessi alle agevolazioni, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- non trovarsi in condizioni tali per le quali nei loro confronti siano state aperte procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1.10.2004;

³ Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 pubblicato sul supplemento ordinario n. 130 al BURL del 07 novembre 2008 n. 41 e s.m.i.

⁴ Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 18 pubblicato sul supplemento ordinario n. 130 al BURL del 07 novembre 2008 n. 41 e s.m.i.

⁵ Vedi i regolamenti alle note 2 - 3 - 4

⁶ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.

- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, per fatti gravi imputabili all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;
- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).

3. Ai fini della loro ammissibilità, le imprese dovranno operare nel rispetto e con le limitazioni dei settori di attività individuati nell’elenco dei codici ATECO 2007 è riportato nell’appendice 1 al presente bando.

4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni è inoltre necessario che le imprese, alla data di presentazione della domanda, abbiano la piena disponibilità dell’immobile dell’unità produttiva ove viene realizzato il progetto, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione - anche finanziaria - o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile.

Alla medesima data tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.

La detta piena disponibilità deve garantire l’uso previsto dei beni agevolati per un periodo di tempo pari almeno a 7 anni dalla data della prima erogazione del finanziamento deliberato.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. Intero territorio regionale

Art. 4 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili Piani di investimento per lo sviluppo della aziende turistiche basati su interventi di ampliamento, adeguamento, trasformazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive ovvero delle unità produttive delle stesse.

Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi correlati per il conseguimento di una finalità identificabile e definita (l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento).

2. I progetti di investimento devono essere organici e funzionali, capaci di raggiungere gli obiettivi economici previsti nella *Scheda di Progetto* predisposto dall'impresa che dovrà essere allegato alla domanda di finanziamento.

3. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si considerano:

- **Ampliamento**

Progetti di investimento volti ad accrescere la capacità ricettiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti.

- **Adeguamento**

Progetti di investimento volti all'adeguamento delle strutture ricettive alla normativa vigente in materia.

- **Trasformazione**

Progetti di investimenti volti all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente.

- **Riqualificazione (Riattivazione)**

Progetti di investimento diretti all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.

- **Ammodernamento**

Progetti di investimento volti al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, nonché all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento dell'attività gestionale.

Art. 5 - Spese Ammissibili

1. Il Fondo può essere impiegato per le seguenti spese:
 - a) progettazione di massima ed esecutiva, direzione lavori, studio di fattibilità economico finanziaria, collaudi di legge, fino ad un massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) opere murarie e impianti anche finalizzati al risparmio idrico ed energetico;
 - c) arredamenti e attrezzature, compresi quelli necessari all'attività amministrativa e quelli pertinenti alle strutture ricettive connesse al benessere fisico (SPA, Wellness, Campi da tennis, come definite dalle leggi vigenti in materia);
 - d) opere inerenti strutture complementari all'attività ricettive quali: parcheggi, aree verdi pertinenti le strutture ricettive.
2. Le spese relative agli interventi di cui al comma 1 sono considerate ammissibili a far data dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul B.U.R.L..
3. Eventuali variazioni in corso d'opera dei progetti di investimento dovranno essere preventivamente comunicate a Sviluppo Lazio S.p.A. che le sottopone alla valutazione del Nucleo di valutazione appositamente costituito di cui al successivo art.11. Le modifiche dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili non preventivamente autorizzate saranno valutate in sede di esame delle rendicontazioni intermedie e finali. Tali variazioni verranno sottoposte ad approvazione della Direzione Regionale competente. Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e compromettano l'effettiva e corretta realizzazione del progetto approvato, si procederà alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
4. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni, gli investimenti devono essere mantenuti nei 7 anni successivi al loro acquisto, senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le

modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa e che siano risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività turistica.

5. I soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 2 comma 1, si impegnano con atto formale a destinare l'immobile oggetto dell'investimento esclusivamente a struttura ricettiva per non meno di 7 anni dalla data di erogazione del finanziamento deliberato.

6. Le modalità di pagamento ammissibili per le spese relative ai progetti approvati sono quelle previste dalla normativa vigente e di seguito elencate:

- a. Bonifico Bancario
- b. Ricevuta bancaria (RiBa)
- c. Assegno circolare non trasferibile
- d. Assegno bancario non trasferibile
- e. Bollettino postale (tramite conto corrente postale)
- f. Vaglia postale (tramite conto corrente postale)

7. Non sono ammissibili:

- l'acquisto di immobili;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- l'acquisto di mezzi di trasporto targati;
- l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati;
- le spese notarili;
- le spese relative a imposte e tasse;
- le spese relative a scorte;
- le spese di funzionamento in genere;
- le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

Non sono altresì ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile sia inferiore a 500,00 euro.

Art. 6 -Agevolazioni concedibili e risorse complessive

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo e può coprire fino al 100% dell'investimento ammissibile al netto dell'IVA. La domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nel presente Avviso pubblico, non potrà contenere una spesa di investimento inferiore a €50.000,00;
2. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata:
 - una componente a tasso agevolato ("Quota Agevolata");
 - una componente a tasso ordinario ("Quota Ordinaria").
3. La durata massima dell'intervento finanziario è stabilita in 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento della durata di 12 mesi dalla data di contratto prima erogazione.
4. Le agevolazioni relative alla "Quota Agevolata" del finanziamento relativa alle spese indicate al precedente art. 5, comma 1, sono calcolate in base alle intensità ed ai massimali dal Reg. CE n. 1998/2006 (*de minimis*) espresse in ESL. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
5. Il tasso di interesse applicato al beneficiario sarà pari allo 0,5% annuo per la "Quota Agevolata"; il tasso massimo applicabile alla "Quota Ordinaria" terrà conto della durata del finanziamento e del rating del beneficiario e sarà ottenuto applicando una maggiorazione (spread):
 - In caso di tasso fisso, al parametro IRSovvero
 - In caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi

Verrà data ampia comunicazione sul sito www.sviluppo.lazio.it circa le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati.

6. Il rimborso del mutuo avviene secondo un piano di ammortamento a rate trimestrali costanti posticipate, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. L'importo massimo erogabile è pari ad €200.000,00
8. Il mutuo contratto non può essere ceduto ad altri, neanche in caso di subentro nell'attività da parte di un soggetto diverso rispetto al richiedente il finanziamento.
9. Le risorse complessive regionali e ordinarie per il presente Avviso ammontano ad € 10.800.000,00.
10. Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nell'appendice 2 del presente Avviso che rappresenta un estratto della "Scheda Prodotto" sottoscritta dalla Banca o dall'intermediario Finanziario.

Art. 7 - Garanzie

1. Sulla Quota Agevolata la Banca o l'Intermediario Finanziario dovrà richiedere al beneficiario una protezione del credito di tipo personale a favore di Sviluppo Lazio, estendibile, ove necessario, all'intera compagine sociale e/o a soggetti terzi.
2. Sulla "Quota Ordinaria" la Banca o l'Intermediario Finanziario potrà richiedere al beneficiario garanzie personali, oppure consortili, rilasciate quest'ultime, da confidi operanti sul territorio regionale.

Art. 8 –Presentazione delle domande di agevolazione

1. La presentazione delle domande avviene mediante le seguenti fasi:

1. la prenotazione telematica (*on-line*);
2. l'invio postale della domanda in formato cartaceo (con allegati);

La prenotazione telematica consiste nell'ottenimento di un numero identificativo, mediante compilazione dell'apposito modulo on-line sul sito internet di Sviluppo Lazio S.p.A. **www.sviluppo.lazio.it**.

La prenotazione telematica sarà avviata alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e rimarrà aperta fino alle ore 18.00 del 20 dicembre 2010 ovvero fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziare. Saranno comunque, accolte domande fino alla concorrenza di un'ulteriore quota pari al 30% dello stanziamento complessivo quali riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca delle domande utilmente collocate.

2. La documentazione in formato cartaceo redatta secondo gli schemi allegati al presente Avviso, nonché la documentazione a corredo, deve essere inviata entro i 15 giorni “naturali e consecutivi” (16 se l'ultimo giorno è festivo) successivi alla data di prenotazione telematica - pena la decadenza della prenotazione stessa⁷ - tramite posta Raccomandata A.R., per la quale farà fede il timbro postale di partenza, al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio SpA
Fondo Rotativo PMI - Turismo
A1 2009
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 ROMA

3. La domanda di contributo e la documentazione relativa alla presentazione del progetto di investimento devono essere redatte utilizzando esclusivamente, pena l'inammissibilità della domanda, la modulistica riportata in allegato e così composta:

- a) la prenotazione telematica firmata e timbrata dal Legale rappresentate della società richiedente;

⁷ Il superamento del termine indicato e la conseguente decadenza della domanda comporta l'inammissibilità della stessa.

- b) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'Istituto prescelto per la richiesta di finanziamento tra quelli convenzionati;
- c) la *Scheda di Progetto* predisposto su apposito modulo approntato da Sviluppo Lazio S.p.A.
- d) il computo metrico estimativo dei lavori da realizzare redatto sulla base del prezzario regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
- e) elaborati grafici e planimetrie inerenti ai lavori da realizzare;
- f) copia del Titolo di disponibilità dell'immobile dove verrà realizzato l'investimento.

Alla modulistica sopra indicata dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- 1) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - 2) copia dei preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici;
 - 3) documentazione attestante il rispetto della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005 ovvero, nelle more dell'ottenimento della certificazione, il relativo CIP – Codice identificativo della pratica, completo del numero di protocollo e della data di richiesta. In tal caso il DURC in originale andrà comunque trasmesso tempestivamente a Sviluppo Lazio allo stesso indirizzo di cui sopra;
 - 4) certificato di attribuzione del codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - 5) certificato di iscrizione al “Registro delle imprese “ della C.C.I.A.A. non anteriore a 3 mesi con vigenza e antimafia;
 - 6) ultimi 2 bilanci depositati, corredati degli allegati di rito;
 - 7) situazione contabile provvisoria a data recente;
 - 8) ultima dichiarazione dei redditi;
 - 9) atto costitutivo e statuto in vigore;
 - 10) verbale di assemblea rinnovo della carica o nomina nuovo Amministratore o nuovo C.d.A.;
4. Per l'istruttoria di merito del credito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario dovranno essere presentati:
- 1) verbale assemblea soci/CDA in cui si autorizzi la richiesta, il perfezionamento e l'utilizzo del fido richiesto;
 - 2) verbale di assemblea di ripianamento perdite;
 - 3) dichiarazione delle proprietà immobiliari

- 4) dichiarazione degli affidamenti in corso con altri istituti;
- 5) estratto conto dell'ultimo trimestre dei rapporti con altra banche, con relativa liquidazione (se non cliente dell'istituto dove si richiede il finanziamento).

La documentazione di cui ai punti dall'1) al 5) qualora non fornita a Sviluppo Lazio S.p.A. potrà essere richiesta, oltre ad eventuale ed ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio, direttamente ai beneficiari dalle Banche o Intermediari finanziari.

5. Sviluppo Lazio registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Accerta la presenza dei requisiti formali nonché valuta la completezza della documentazione trasmessa.

Qualora la domanda risultasse non ammissibile o non redatta sull'apposita modulistica predisposta, Sviluppo Lazio provvede a respingere la domanda mediante specifica comunicazione contenente le relative motivazioni, concedendo al beneficiario il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Non è ammessa la presentazione di più domande per lo stesso immobile.

Art. 9 – Nucleo di Valutazione

1. Alla valutazione dei progetti provvede un Nucleo di Valutazione costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composto:

- a) dal Direttore Regionale al Turismo o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore Generale di Sviluppo Lazio S.p.A. o suo delegato;
- c) da uno o più funzionari della competente struttura regionale.

Art. 10 –Procedure e termini per l’istruttoria

1. Ai fini della formazione degli elenchi relativi sia alle domande di contributo ammissibili a finanziamento sia alle domande considerate non ammissibili, i soggetti preposti effettuano l’attività istruttoria sulla base delle domande pervenute secondo la seguente procedura:

a) Sviluppo Lazio:

1. ricevere la prenotazione on-line della domanda;
2. ricevere, entro 15 giorni dalla prenotazione on-line, la documentazione cartacea relativa alla domanda di cui al punto precedente, pena la decadenza della prenotazione stessa;
3. accertare la sussistenza dei requisiti nonché valutare la completezza della documentazione richiesta;
4. valutare l’ammissibilità degli investimenti entro 15 giorni dalla data di ricezione di cui al punto 2), in caso di documentazione completa, ovvero 30 giorni qualora siano necessarie integrazioni documentali;
5. comunicare al beneficiario, in caso di non ammissibilità formale o di merito agevolativo, l’esito della valutazione ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;
6. trasmette al Nucleo di Valutazione regionale appositamente costituito:
 - a) l’elenco dei progetti ritenuti non ammissibili specificandone i motivi di esclusione;
 - b) l’elenco dei progetti ammissibili con le relative schede compilate;Il Nucleo di Valutazione regionale approva gli stessi entro 15 giorni.
7. Comunicare al beneficiario l’esito della valutazione del merito agevolativo.

A seguito della verifica e dell’approvazione dei progetti da parte del Nucleo di Valutazione regionale Sviluppo Lazio invia alla Banca o Intermediario Finanziario scelto dal beneficiario i fascicoli relativi ai progetti ritenuti ammissibili per la successiva valutazione del merito creditizio.

- b) la Banca o l’Intermediario finanziario convenzionato esegue, l’analisi del rating e di merito creditizio e ne comunica gli esiti a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla presentazione da parte del beneficiario a Banca o Intermediario Finanziario della richiesta di finanziamento (Banca o Intermediario Finanziario provvederà a contattare direttamente il beneficiario per acquisire la firma della richiesta di finanziamento) relativa alla Quota Ordinaria o, se

posteriore, dalla ricezione della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico da parte di Sviluppo Lazio. Nel caso che la Banca o l'Intermediario Finanziario necessiti di ulteriore documentazione, la stessa provvederà a richiederla direttamente al beneficiario e i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della stessa.

c) Sviluppo Lazio:

7. verifica, successivamente all'analisi del merito creditizio, che la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste dal presente Bando e alla Scheda Prodotto sottoscritta con le Banche, al fine di predisporre gli elenchi definitivi delle domande ammissibili a finanziamento e delle domande ritenute non ammissibili;
8. trasmette, al Nucleo di Valutazione regionale costituito con Decreto del Presidente della Giunta entro 15 gg. dalla ricezione della valutazione di merito creditizio da parte della Banca o Intermediario Finanziario:
 - a) l'elenco dei progetti formale ritenuti non ammissibili sotto il profilo del merito creditizio, specificandone i motivi di esclusione;
 - b) l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili.Il Nucleo di Valutazione valuta i progetti entro 15 giorni e trasmette le risultanze al Direttore regionale competente.
Il Direttore regionale competente entro 10 giorni dalla trasmissione degli elenchi da parte del Nucleo di Valutazione, approva gli stessi attraverso apposita Determinazione Dirigenziale, e trasmetterne l'esito a Sviluppo Lazio;
9. provvede a comunicare, entro 3 gg., a seguito della ricezione della comunicazione da parte della Direzione regionale, l'esito della richiesta di finanziamento al beneficiario;
10. eroga la "Quota agevolata", per gli interventi deliberati positivamente, a Banca o Intermediario Finanziario scelto dal Beneficiario;
11. comunica alla Banca o all'Intermediario Finanziario le autorizzazioni necessarie all'erogazione sia del primo SAL, sia del SALDO relativo alla seconda tranches ed in caso di pagamento diretto dei fornitori su fatture non quietanzate, trasmette alla Banca o Intermediario Finanziario specifico ordine di pagamento contenente l'indicazione degli importi e delle informazioni utili e necessarie ad effettuare il saldo.

Art. 11 – Concessione delle agevolazioni

1. A seguito dell'approvazione, Sviluppo Lazio provvede ad inviare l'atto di impegno contenente gli obblighi del beneficiario che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmesso a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
2. L'atto di impegno rappresenta il documento propedeutico per la successiva stipula del contratto di finanziamento relativo sia alla "Quota Agevolata" che alla "Quota Ordinaria". Esso deve essere redatto successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro la presentazione del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) tra l'impresa beneficiaria e la Banca o l'Intermediario finanziario firmatario della scheda prodotto indicato in domanda dal soggetto beneficiario.
3. Il progetto di investimenti agevolato deve essere ultimato entro e non oltre 12 mesi dalla data di della prima erogazione del finanziamento al soggetto beneficiario.

Art. 12 –Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed è articolata in due *tranches* di pari ammontare.
2. La prima quota, pari al 50% del contributo concesso, viene erogata a stato avanzamento lavori, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato in misura non inferiore al 50% dell'investimento ammissibile. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) certificazione (del Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza del collegio medesimo, del Revisore Contabile iscritto all'Albo Ufficiale) attestante la regolarità e la conformità alla normativa della documentazione di spesa presentata;
 - b) prospetto riepilogativo delle spese, avente valore di autocertificazione⁸, con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa e del Presidente del Collegio Sindacale/Revisore Contabile che rilascia la certificazione⁹;

⁸ Art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000

- c) certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA con vigenza e dicitura antimafia, aggiornato ed in originale;
- d) copia conforme delle fatture da rendicontare anche se non ancora quietanzate come previsto al successivo comma 6;
- e) relazione tecnica sul progetto realizzato (sia in SAL che in SALDO);
- f) documento unico di regolarità contributiva (DURC) ¹⁰ ovvero, nelle more dell'ottenimento della certificazione, il relativo CIP – Codice identificativo della pratica, completo del numero di protocollo e della data di richiesta. In tal caso il DURC in originale andrà comunque trasmesso tempestivamente a Sviluppo Lazio allo stesso indirizzo di cui sopra;
- g) copia delle necessarie autorizzazioni circa l'esercizio dell'attività secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti Regionali¹¹;
- h) copia della DIA e/o del Permesso a costruire;

3. La seconda quota, pari al rimanente 50%, viene erogata a titolo di saldo, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato pari al 100% dell'investimento ammissibile, ovvero in caso di parziale realizzazione dell'investimento ammesso, al minor importo residuo, purché il valore dell'investimento complessivamente realizzato costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti già elencati per la procedura di Stato avanzamento lavori.

4. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il SALDO del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione della relativa *tranches* di contributo trasmettendo l'ordine alla Banca o all'Intermediario finanziario.

5. Sui titoli di spesa originali dovrà essere apposta la dicitura riportante l'indicazione del progetto agevolato cui si riferiscono.

⁹ Il prospetto deve essere suddiviso per capitoli omogenei di spesa e dovrà essere riepilogata in un prospetto diviso in colonne riportanti: 1) nome del fornitore; 2) numero della fattura; 3) data della fattura; 4) importo imponibile; 5) data di pagamento; 6) modalità di pagamento.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005

¹¹ Regolamenti Regionali n. 16-17-18 del 24 ottobre 2008, pubblicati sul supplemento ordinario n. 130 al BURL del 07 novembre 2008 n. 41e s.m.i.

6. L'erogazione del finanziamento può avvenire solo dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate e non; si precisa che le somme relative alle fatture non quietanzate verranno saldate dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario direttamente al soggetto emittente fattura, dietro acquisizione del necessario consenso autorizzativo e ordine di bonifico del beneficiario forniti da Sviluppo Lazio e previa precostituzione della provvista per il pagamento dell'IVA.

7. L'impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del SAL di cui al comma 2 del presente articolo non pervenga a Sviluppo Lazio nei sei mesi successivi alla data del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Pagamento delle rate di finanziamento

1. La Banca o l'Intermediario Finanziario provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto le rate del finanziamento medesimo con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori.

2. Il mancato pagamento - anche parziale - da parte dell'impresa beneficiaria alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, produrrà interessi moratori dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora.

3. Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla "Quota ordinaria" (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 percentuali, ovvero in base alla prassi di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario purché tale tasso non sia superiore a quello precedente, a condizione che il tasso di mora così calcolato non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario.

4. L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.

Art. 14 -Revoca delle agevolazioni

1. Sviluppo Lazio, previa approvazione e autorizzazione in merito da parte del Nucleo di Valutazione regionale, potrà revocare totalmente la concessa agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, nei seguenti casi:
 - a) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato. La Banca o l'Intermediario finanziario si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza ;
 - b) qualora l'impresa non destini l'intervento agevolativo alle finalità previste dal progetto ammesso ma ad altre non contemplate da quest'ultimo;
 - c) nel caso in cui i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di sette anni dal loro acquisto;
 - d) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione;
 - e) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei sette anni successivi al completamento dell'investimento;
 - f) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria;
 - g) qualora per il medesimo progetto di investimento siano già state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme di natura comunitaria, nazionale, regionale o locale;
 - h) qualora la destinazione d'uso dei locali inseriti nel progetto di investimento venga modificata entro i sette anni successivi al completamento dello stesso;
 - i) parziale realizzazione dell'investimento che non costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa.
 - j) in caso di mancata preventiva comunicazione di riassetto societari, ipotesi di fusioni e/o di modifica della compagine sociale, connessa anche alle rilasciate garanzie personali.
 - k) nel caso di cessione e vendita dell'attività e/o subentro nella stessa da parte di un soggetto diverso da quello richiedente il finanziamento;

2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla

restituzione dell'ammontare del finanziamento sino a quel momento percepito. Banca o Intermediario finanziario ha facoltà di non richiedere la restituzione della Quota Ordinaria

3. Il mancato completamento dell'investimento, fermo restando quanto previsto al punto i), comporta la revoca parziale dell'agevolazione. In tal caso, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili e dell'importo del finanziamento.
4. Sviluppo Lazio sarà tenuto a comunicare, con lettera racc. A/R., qualora si ravvisi una condotta riconducibile ad uno dei casi di cui al precedente comma 2 da parte del soggetto beneficiario, una comunicazione preventiva concernente la revoca del finanziamento, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 5 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, accoglibili solo nell'ipotesi di infondatezza e non veridicità delle motivazioni di revoca addotte (L. n°241/90).
5. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni di cui al precedente capoverso, provvede a convocare il Nucleo di Valutazione regionale per:
 - a. l'archiviazione della proposta di revoca;
 - b. la revoca dell'agevolazione.

Tale provvedimento sarà ufficializzato tramite Determina Dirigenziale di revoca del contributo concesso, e sarà, per il tramite di Sviluppo Lazio S.p.A., comunicata contestualmente al Beneficiario e alla Banca o all'Intermediario Finanziario.

6. In caso di revoca dell'agevolazione la restituzione della "Quota Agevolata" nei casi contemplati nel presente articolo 15, punto 1., lett. a) b), c), d), i), potrà realizzarsi, a fronte di rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta, attraverso la concessione di forme rateali di versamento a titolo di integrale recupero degli importi erogati.

Art. 15 –Controlli ed ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento la Direzione regionale S.E.R.I.T. può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime.
2. Ai fini del monitoraggio dei progetti agevolati, l'impresa beneficiaria, invia annualmente a Sviluppo Lazio copia del bilancio (ovvero dichiarazione dei redditi), del registro beni ammortizzabili, del libro unico.

Art. 16 - Ulteriori disposizioni

1. La Regione Lazio e Sviluppo Lazio potranno intervenire con ulteriori disposizioni al fine di favorire eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini di attivazione e regolamentazione delle procedure previste nonché dei rapporti con i soggetti terzi.

Art. 17 - Informazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all'indirizzo di cui al precedente articolo 7, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio SpA.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio all'indirizzo sopra indicato.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla vigente normativa in conformità alla quale lo stesso è stato predisposto.

Sez/

Cod. Descrizione

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55	Alloggio
55.10.00	<i>Alberghi</i>
55.20.10	<i>Villaggi turistici</i>
55.20.20	<i>Ostelli della Gioventù</i>
55.20.51	<i>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, residence ad esclusione dei bed & breakfast</i>
55.30.00	<i>campeggi ad esclusione delle aree attrezzate per la sosta temporanea</i>

Caratteristiche del finanziamento

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	mutuo chirografario.
<u>Durata:</u>	fino a 7 anni comprensivi di 12 mesi di preammortamento.
<u>Importo:</u>	importo minimo finanziabile pari ad €50.000,00; importo massimo finanziabile pari ad €200.000,00.
<u>Erogazione:</u>	il finanziamento agevolato sarà erogato per stati di avanzamento, così come disciplinato al successivo art. 10.
<u>Preammortamento:</u>	di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione.
<u>Ammortamento:</u>	in rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
<u>Tasso di interesse agevolato:</u>	tasso fisso, applicato sulla Quota Agevolata, in misura pari allo 0,50% annuo.
<u>Tasso di interesse ordinario:</u>	tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando: <ul style="list-style-type: none">○ in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario) ovvero○ in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario) una maggiorazione (spread) entro i livelli massimi di seguito indicati.

Spread applicabile al tasso di interesse ordinario:

lo spread applicabile da Banca o Intermediario finanziario è variabile in funzione della durata del finanziamento e del merito di credito del beneficiario. Per i finanziamenti di durata 7 anni lo spread massimo applicabile è pari al 3.50 %.

Tasso di mora:

Pari a:

i) il tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali; ovvero

ii) il tasso definito in base alla prassi di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario purché tale tasso non sia superiore a quello di cui al punto i)

a condizione che il tasso di mora così calcolato non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la quota agevolata) decorre secondo la prassi di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario.

Estinzione totale anticipata:

Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria.

Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata.

Obblighi per il Beneficiario:

- Presentare la documentazione indicata nell'avviso pubblico.
- Integrare la documentazione ove richiesto da Banca o Intermediario Finanziario.
- Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'avviso pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Spese per il Beneficiario:

- Spese di istruttoria pari a massimo Euro 250 per pratica

Garanzie richieste al Beneficiario:

Al beneficiario saranno richieste garanzie personali e/o consortili secondo quanto specificato al precedente art.8